

STATUTO

Capo 1° - COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO - DURATA

Art. 1 – E' costituita con sede in Treviso alla via Tezzone n. 17 l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro con la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETÀ CANOTTIERI SILE" - già "Società Canottieri Sile" - fondata a Treviso il 1° ottobre 1908.

Art. 2 – Scopo dell'Associazione è di organizzare, promuovere e incrementare a livello dilettantistico e agonistico lo sport del canottaggio, della canoa e della voga alla veneta, anche mediante lo svolgimento di attività didattica. Essa persegue tale intento mantenendo a disposizione dei Soci un'adeguata flotta d'imbarcazioni da regata e da diporto, organizzando gare locali e partecipando con propri equipaggi a quelle intersociali, nazionali e internazionali.

Art. 3 – L'Associazione ha una durata illimitata e aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) e alla Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.). E' in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione a organismi federali, regionali e nazionali. L'Associazione potrà essere sciolta con specifica delibera dell'Assemblea Generale in sede Straordinaria convocata con le forme di cui al seguente articolo 65.

Art. 4 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: essa non ha alcun fine di lucro e opera per i fini sportivi, ricreativi e solidaristici e per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 5 - L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative: si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 6 – I colori sociali sono: bianco e azzurro. La bandiera sociale ha la forma del vessillo della città di Treviso, a tre strisce azzurre e quattro bianche longitudinalmente alternate; nell'angolo inferiore destro reca la scritta "SILE".

Art. 7 - Secondo quanto previsto dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e dalla Federazione Italiana Canottaggio l'Associazione si adegua a quanto statuito negli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto disposto dall'articolo 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, modificata con Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72 convertito in Legge 21 maggio 2004 n. 128, modificato dalla Legge 27 luglio

2004 n. 186 in conformità a quanto disposto dagli articoli n. 4 dello Statuto Federale Federazione Italiana Canottaggio e n. 5 dello Statuto Federale Federazione Italiana Canoa Kayak.

Capo 2° - SOCI

Art. 8 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione come Soci le persone fisiche, italiane e non, senza distinzione di razza, sesso e religione, che partecipino alle attività sociali sia sportive sia ricreative svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esclusivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del CONI, della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Art. 9 - I Soci, salvo limitazioni di numero imposte dall'Assemblea Ordinaria, entrano a far parte dell'Associazione con una delle seguenti qualifiche:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Benemeriti;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Minorenni

Art. 10 - Soci Onorari sono persone che, per meriti particolari, hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. L'attribuzione della qualifica di Socio Onorario è competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono tali a vita e i loro nomi sono contenuti nell'Albo d'Onore esposto nella sede sociale. Il Sindaco della città è Socio Onorario di diritto per la sola durata del mandato. Sono altresì Soci Onorari di diritto i Soci Ordinari che hanno raggiunto il sessantesimo anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma non sono tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 11 - I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari che abbiano compiuto donazioni di particolare generosità, o che abbiano svolto attività volontarie di particolare utilità per l'Associazione.

Art. 12 - I Soci Ordinari entrano a far parte dell'Associazione impegnandosi a pagare la tassa di ammissione e una quota annua, nella misura fissata dall'Assemblea Generale Ordinaria di anno in anno, coerentemente con la

situazione economico-finanziaria e compatibilmente con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione.

Art. 13 I Soci Minorenni entrano a far parte dell'Associazione impegnandosi a pagare la tassa di ammissione e una quota annua, nella misura fissata dall'Assemblea Generale Ordinaria di anno in anno, coerentemente con la situazione economico-finanziaria e compatibilmente con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione.

I Soci Minorenni devono avere più di 14 (quattordici) anni compiuti al momento dell'iscrizione. Possono essere ammessi, con un numero massimo stabilito dal Consiglio Direttivo, Soci fra i 9 (nove) anni compiuti e i 14 (quattordici) anni per la sola attività agonistica e preagonistica, con gli orari e le modalità fissati dal Direttore Sportivo e dagli Allenatori dell'Associazione.

I Soci Minorenni sono ammessi alla frequentazione della sede solo durante le attività organizzate con la vigilanza di un Allenatore, oppure sotto la vigilanza e custodia di un Socio maggiorenne; i genitori, o chi ne ha la custodia, devono accompagnare il minore in sede negli orari fissati, consegnandolo all'Allenatore e curarne il ritiro da quest'ultimo al termine dell'allenamento, ovvero consegnandolo al Socio maggiorenne che ne assume le responsabilità di vigilanza e custodia.

L'obbligo di vigilanza del minore spetta all'Allenatore solo dall'inizio alla fine dell'orario di allenamento, mentre spetta al Socio che lo ha in affidamento in caso di frequentazione fuori dell'orario di allenamento.

L'Associazione declina ogni responsabilità per la custodia dei Soci Minorenni che frequentino la sede al di fuori dell'orario di allenamento e senza la custodia da parte di un Socio maggiorenne.

Art. 14 - L'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Minorenni è subordinata alle seguenti condizioni:

a) compimento del 14° (quattordicesimo) anno di età o - per la sola attività agonistica e preagonistica, con gli orari e le modalità fissate dal Direttore Sportivo e dagli Allenatori dell'Associazione – compimento del 9° (nono) anno di età;

b) presentazione al Consiglio Direttivo di una domanda redatta su apposito modulo; in caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale; colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione l'aspirante Socio è ammesso con riserva di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni; in mancanza di delibera entro tale termine, l'ammissione diventerà

definitiva.

Capo 3° - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 15 – L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci Ordinari viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Il pagamento della tassa d'iscrizione e della quota infra annuale iniziale che decorre dal 1° del mese più prossimo al giorno dell'ammissione deve essere effettuato contestualmente alla domanda di ammissione. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. L'impegno é tacitamente rinnovato d'anno in anno. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo ai Soci che nello svolgimento dell'attività sportiva agonistica conseguono particolari risultati a favore dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo concedere particolari facilitazioni economiche a Istituti e Socialità sportive che intendano iscrivere loro membri, dipendenti o affiliati all'Associazione, qualora il numero degli aspiranti non sia inferiore a dieci. Il ritardo sul pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite all'articolo 18.

Art. 16 – L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio a uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché alle normative in essere delle Federazioni Sportive di appartenenza.

Art. 17 – I Soci possono utilizzare le imbarcazioni e l'attrezzatura di sede con le modalità previste dal Regolamento. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto a partecipare alle Assemblee Generali, Ordinarie e Straordinarie. Il diritto di voto spetta ai Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. I Soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono ricoprire le cariche sociali se maggiorenni e iscritti all'Associazione da almeno tre anni.

Art. 18 – La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi.

a) Dimissioni: queste devono essere presentate per lettera entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dall'anno solare successivo.

b) Radiazione: i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti dell'Associazione devono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, a effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto entro il termine di un mese dal ricevimento di tale invito, in difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità.

Avverso il provvedimento di radiazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà nei modi e nei termini del procedimento disciplinare. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà impugnabile avanti l'Assemblea Ordinaria.

c) Espulsione: con decisione del Collegio dei Probiviri in sede disciplinare, con l'iter descritto in appresso.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Socio interessato, potrà dichiarare “Assenti”, esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei Soci che, per continuato soggiorno in altra città fuori provincia di Treviso, siano nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto a essere dichiarato “Socio Assente”. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione al massimo per un secondo anno. I Soci Assenti non potranno usufruire di alcuno dei diritti e vantaggi concessi ai Soci Ordinari, né potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Art. 20 - E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Socio non è trasmissibile per atto tra vivi. La quota associativa non è rivalutabile neppure mediante imputazione a essa di utili, proventi o avanzi di gestione e non è trasmissibile, nemmeno a causa di morte.

Capo 4° - AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Art. 21 – L'Associazione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, è amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento.

Capo 5° - PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 22 – I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali, determinate annualmente dall'Assemblea Generale, dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti e donazioni. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, proventi o avanzi di gestione, oltre che di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Gli esercizi finanziari sociali iniziano il 1° dicembre di ogni anno e si chiudono al 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo predispone secondo criteri di oculata prudenza i bilanci consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea Generale in sede ordinaria per l'approvazione. I bilanci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e al parere dei Revisori dei Conti, dovranno essere depositati a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione dell'Assemblea indetta per la loro approvazione. I bilanci devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale in sede ordinaria entro

un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono per il bilancio consuntivo ed entro un mese dall'apertura dell'esercizio cui si riferiscono per il bilancio preventivo. Ciascun Socio potrà ottenere, a proprie spese, copia dei bilanci e documenti annessi.

Capo 6° - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

Art. 25 – Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci maggiorenni, non dichiarati "Assenti", in regola con le quote sociali. Ogni Socio ha diritto a un voto che deve esprimere personalmente partecipando all'Assemblea. Non è consentito farsi rappresentare mediante delega.

Art. 26 - L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci anche mediante posta elettronica e deve essere affisso all'albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Sono ammessi alla discussione nell'Assemblea tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno o che siano stati, entro il 15 novembre, richiesti d'inserimento dai Revisori dei Conti o da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 27 – L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 28 – L'Assemblea Generale Ordinaria provvede:

- 1) all'esame e all'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, dei bilanci consuntivi e preventivi;
- 2) alla nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- 3) all'approvazione dei programmi e delle proposte del Consiglio Direttivo;
- 4) alla determinazione delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- 5) alla proclamazione dei Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
- 6) alla delibera su tutti gli argomenti di carattere amministrativo o interessanti l'attività remiera iscritti all'ordine del giorno;

- 7) alle decisioni, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri; per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Art. 29 – Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano le azioni di responsabilità verso l'operato del Consiglio Direttivo i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 30 – L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci anche mediante posta elettronica e deve essere affisso all'albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 31 – L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione valgono le maggioranze previste all'articolo 65.

Art. 32 - Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria:

- 1) le modifiche e integrazioni dello Statuto nonché di ogni altra disposizione dello Statuto e del Regolamento che espressamente preveda l'irrogazione di una sanzione disciplinare;
- 2) la revoca del mandato al Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri;
- 3) lo scioglimento dell'Associazione e la deliberazione su urgenti questioni di straordinaria amministrazione.

Art. 33 - Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria e quelle dell'Assemblea Generale Straordinaria sono adottate per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, secondo le decisioni dell'Assemblea stessa, dalla maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le nomine alle cariche sociali, nell'osservanza del principio di elettività alle medesime

come disciplinato dal presente Statuto, si fanno con votazione segreta.

Art. 34 – L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il proprio Segretario, che non possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; in caso di votazione a scrutinio segreto elegge, altresì, due scrutatori. Gli scrutini sono effettuati al termine della seduta nel luogo ove è stata convocata l'Assemblea, per quanto possibile, oppure presso la sede dell'Associazione in seduta pubblica, previa deliberazione presa nel corso della stessa Assemblea. Dell'Assemblea deve essere redatto relativo verbale a cura del Segretario, controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, cui vanno allegati gli eventuali scrutini firmati dagli scrutatori: il verbale va depositato presso l'Ufficio di Segreteria immediatamente dopo il termine dell'Assemblea o della conclusione degli scrutini.

Capo 7° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- 1) dirige l'Associazione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini associativi;
- 2) ne amministra il patrimonio;
- 3) svolge ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- 4) delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
- 5) propone la nomina a Soci Onorari;
- 6) nomina i Soci Benemeriti;
- 7) dichiara i Soci Assenti;
- 8) redige i bilanci consuntivi e preventivi;
- 9) nomina gli Allenatori;
- 10) presenta annualmente le relazioni sull'attività morale, sportiva ed economica all'Assemblea;
- 11) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'osservanza dello Statuto;
- 12) adotta e approva le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni delle norme del Regolamento, salvo quelle in materia disciplinare o quelle la cui approvazione sia riservata all'Assemblea Straordinaria;
- 13) istruisce i procedimenti disciplinari su incarico del Collegio dei Probiviri.

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria ed è composto da sette Consiglieri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo, il Direttore di Sede, il Responsabile della Comunicazione e Rapporti con i Soci. Il Consiglio Direttivo e i singoli Consiglieri sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Associazione per il proprio operato.

Art. 37 - Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale elettiva devono essere presentate presso l'Ufficio di Segreteria le liste concorrenti dei candidati alla carica di Consigliere: ogni lista deve indicare i sette candidati alle singole cariche, oltre a tre candidati supplenti, per un totale di dieci candidati. Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a un unico voto in favore di una lista e sarà proclamata vincitrice la lista che raccoglierà il maggior numero di voti. L'indicazione della carica per cui si concorre sarà vincolante per l'effettiva attribuzione dell'incarico in seno al Consiglio. In caso di rifiuto o di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte del candidato eletto per la carica, gli subentrerà nella carica il primo dei candidati supplenti nell'ordine espresso al momento di presentazione della lista. In caso di rifiuto o di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte del Presidente, gli subentrerà nella carica il Vicepresidente e al Vicepresidente subentrerà il primo dei candidati supplenti. In caso di rifiuto o di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte di Presidente e Vicepresidente, o di più di tre Consiglieri, il Consiglio resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione e si dovranno indire le elezioni nel più breve tempo possibile

Art. 38 - Qualora non siano presentate almeno due liste di candidati al Consiglio con le caratteristiche di cui al precedente articolo, il Consiglio sarà eletto con voto libero a favore di quei Soci che in quella sede dichiarino la propria disponibilità a farsi eleggere. Il Presidente dell'Assemblea redige un elenco di candidati nel rispetto delle incompatibilità di cui all'articolo 39 e ciascun Socio partecipante all'Assemblea potrà esprimere sette preferenze. I Consiglieri saranno eletti – in numero di sette - in base al numero delle preferenze raccolte. A parità di voti sarà eletto il Socio più anziano d'iscrizione all'Associazione. Alla prima riunione del Consiglio, da tenersi entro 7 (sette) giorni dall'elezione, i Consiglieri nomineranno al loro interno il Presidente e i responsabili delle diverse cariche. In caso di rifiuto o di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte di un Consigliere eletto, gli subentrerà il primo dei non eletti, nel rispetto dei criteri di anzianità, e fino all'esaurimento della lista dei votati; in tale ultimo caso (esaurimento della lista), il Consiglio resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione e si dovranno indire le elezioni nel più breve tempo possibile

Art. 39 - Non può essere eletto Consigliere:

1. chi svolga in favore dell'Associazione mansioni retribuite o che diano comunque titolo per ottenere un rimborso spese periodico;
2. chi sia parente sino al terzo grado, o affine sino al secondo, con persone

svolgenti in favore dell'Associazione mansioni retribuite o che diano comunque titolo per ottenere un rimborso spese periodico;

3. chi sia stato eletto membro del Collegio dei Probiviri o Revisore dei Conti o sia parente sino al quarto grado, o affine sino al secondo con Socio eletto come membro del Collegio dei Probiviri o Revisore dei Conti;

4. chi sia membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o Revisore dei Conti di altra remiera affiliata a una o più delle Federazioni cui è affiliata l'Associazione, o ivi svolga mansioni di allenatore o istruttore;

5. chi sia stato oggetto di provvedimento disciplinare di espulsione nei cinque anni precedenti la data d'indizione delle elezioni;

6. chi sia stato condannato per un delitto con sentenza penale di condanna passata in giudicato o abbia patteggiato una pena non inferiore ai due anni;

7. il Socio Assente durante l'anno in cui si svolgono le elezioni.

Nell'ipotesi in cui vengano eletti dall'Assemblea uno o più Soci che si trovino in una delle ipotesi di ineleggibilità previste nel comma precedente, gli stessi non potranno far parte del Consiglio e verranno sostituiti dai Consiglieri supplenti o dai candidati non eletti in ordine di graduatoria. Tenuto conto di quanto già previsto al punto 4 che precede, è fatto comunque divieto ai membri del Consiglio di ricoprire la medesima carica in società o associazioni sportive dilettantistiche diverse dalla Canottieri Sile e/o concorrenti con la stessa nell'ambito delle Federazioni sportive di appartenenza riconosciute dal CONI.

Art. 40 – I Consiglieri durano in carica due anni e in ogni caso possono essere rieletti al massimo per tre mandati consecutivi. Un mandato si considera completato dal singolo Consigliere quando è stato insediato nella carica e nell'incarico per almeno un anno solare completo.

Art. 41 - Decadono automaticamente dalla carica i Consiglieri sospesi, espulsi o radiati, o quelli che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio. In caso di decadenza, per qualsiasi causa, di uno o più Consiglieri, la stessa dovrà essere ratificata dal Consiglio nella prima riunione utile, nella quale si deve procedere anche alla sostituzione chiamando in carica i Consiglieri supplenti o i candidati non eletti delle ultime elezioni in ordine di graduatoria. I Consiglieri nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei sostituiti. Avverso la ratifica della decadenza il Consigliere interessato potrà adire il Collegio dei Probiviri nei modi e nei tempi previsti del procedimento disciplinare. La decisione del Collegio dei Probiviri non è soggetta ad appello.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dovrà convocare l'Assemblea Generale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalle

dimissioni. In mancanza, l'Assemblea dovrà essere convocata entro lo stesso termine a cura dei Revisori dei Conti. L'Assemblea convocata per la sola elezione del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste per l'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la propria composizione numerica obbligatoria o quando per 2 (due) sedute consecutive non riesca a deliberare per mancanza del numero legale per la validità della seduta o per mancanza della maggioranza necessaria prevista dall'articolo 43. Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio; fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto. In mancanza, l'Assemblea dovrà essere convocata entro lo stesso termine a cura dei Revisori dei Conti che svolgeranno, altresì, le funzioni del Consiglio Direttivo per la sola ordinaria amministrazione. L'Assemblea convocata per la sola elezione del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste per l'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 43 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o per richiesta di due Consiglieri, mediante avviso da comunicarsi almeno 7 (sette) giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. Le sedute del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente con la presenza di almeno 5 (cinque) Consiglieri, compreso chi presiede. Il Consiglio decide sempre a maggioranza dei suoi componenti, con voto unanime di almeno 4 (quattro) membri; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente pro tempore. Ogni Socio ha il diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che ritenga convenienti e il Consiglio dovrà deliberare sulle medesime, rendendo poi edotto il proponente sulle proprie deliberazioni.

Art. 44 - Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- 1) rappresenta l'Associazione, in ogni circostanza ed a tutti gli effetti;
- 2) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 3) firma con il Tesoriere i bilanci;
- 4) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e a tutta l'attività da questa svolta; provvede, coadiuvato dai Consiglieri competenti per materia, all'esecuzione delle delibere consiliari;
- 5) coordina e indirizza le iniziative dei singoli Soci, di gruppi di Soci, dei

Consiglieri rivolte ad animare la vita associativa;

- 6) propone l'attività dell'Associazione presso Enti Pubblici e Privati per conseguire l'oggetto sociale e per raccogliere contributi, sponsorizzazioni e donazioni in ogni forma utile all'Associazione.

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente - della durata di non superiore a tre mesi - ne assumerà temporaneamente le funzioni il Vice Presidente.

Art. 45 - Il Vice Presidente ha le seguenti funzioni:

- 1) sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo non superiore a tre mesi, assumendone pro tempore le funzioni;
- 2) istruisce, per conto del Collegio dei Probiviri, i procedimenti disciplinari;
- 3) comunica ai Soci interessati, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, i provvedimenti cautelari, l'avvio dei procedimenti disciplinari e le decisioni del Collegio dei Probiviri, sia in materia disciplinare che nelle altre ipotesi previste;
- 4) cura, per conto del Consiglio o del Collegio dei Probiviri, l'esecuzione dei provvedimenti cautelari o delle sanzioni disciplinari;
- 5) presiede le Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo;
- 6) in caso delle dimissioni o d'impedimento superiore a tre mesi del Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà nella carica fino alla scadenza del mandato e la carica di Vicepresidente sarà assunta dal primo dei candidati non eletti.

Art. 46 - Il Direttore di Sede ha i seguenti compiti:

- 1) gestione e manutenzione dei locali e delle attrezzature della sede, eccezion fatta per il materiale nautico (da regata e da diporto) e degli attrezzi della sala pesi e sala macchine aerobiche;
- 2) controllo e manutenzione strutture murarie, coperture ed infissi dei locali della sede;
- 3) controllo pulizia locali e coordinamento degli incaricati delle pulizie;
- 4) controllo e manutenzione degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e di allarme;
- 5) controllo e manutenzione dell'area scoperta e della cavana;
- 6) coordinamento dell'apertura e della chiusura locali della sede.

Il Direttore di Sede, di concerto con il Tesoriere, può commissionare a terzi l'esecuzione d'interventi di piccola manutenzione e quelli che, per ragioni di necessità e urgenza, non possono essere procrastinati. Una volta eseguiti, dovrà riferire al Consiglio Direttivo nella successiva seduta. Le determinazioni e le direttive del Direttore di Sede sono insindacabili da parte dei singoli Soci, i quali, ove non le

condividano, potranno riferire al Consiglio Direttivo per il tramite del Consigliere Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci.

Art. 47 - Il Direttore Sportivo ha i seguenti compiti:

- 1) è responsabile, in uno con gli Allenatori, della programmazione e gestione dell'attività agonistica dell'Associazione;
- 2) ha il controllo, la responsabilità della manutenzione delle imbarcazioni da regata e da diporto, dei loro accessori e di tutto il materiale nautico da regata e da allenamento, compresi i carrelli porta barche ed i mezzi di trasporto appartenenti all'Associazione, degli attrezzi della sala pesi e macchine aerobiche;
- 3) dovrà risolvere tutte le divergenze che potranno sorgere tra i Soci Atleti agonisti e gli Allenatori.

Il Direttore Sportivo, di concerto con gli Allenatori e il Tesoriere, può commissionare a terzi l'esecuzione di interventi di piccola manutenzione e quelli che, per ragioni di necessità ed urgenza, non possono essere procrastinati. Una volta eseguiti, dovrà riferire al Consiglio Direttivo nella successiva seduta. Le determinazioni e le direttive del Direttore Sportivo sono insindacabili da parte dei singoli Soci, i quali, ove non le condividano, potranno riferire al Consiglio Direttivo per il tramite del Consigliere Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci.

Art. 48 - Il Segretario ha i seguenti compiti:

- 1) è a capo dell'Ufficio di Segreteria ed è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione;
- 2) provvede alle convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e alle pubblicità prescritte nello Statuto e nel Regolamento;
- 3) riferisce al Presidente o al Vice Presidente tutti i fatti e gli avvenimenti rilevanti per la gestione ed amministrazione dell'Associazione;
- 4) ha altresì l'amministrazione diretta dell'Ufficio di Segreteria e, di concerto con il Tesoriere, può provvedere agli acquisti di cancelleria e del materiale necessario alla conduzione dell'Ufficio.

Art. 49 - Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- 1) è responsabile della gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione, rispetto alla quale deve fornire dettagliata relazione trimestrale al Consiglio Direttivo;
- 2) controlla e redige il bilancio sociale, che ha l'obbligo di trasmettere ai Revisori dei Conti per l'esercizio del controllo finanziario;
- 3) di concerto con il Direttore di Sede, con il Direttore Sportivo e con il

Segretario, può autorizzare il pagamento degli interventi di piccola manutenzione e di quelli necessari e urgenti, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio nella successiva seduta;

4) provvede in autonomia al pagamento di tutte le spese ordinarie per la conduzione della sede sociale (pulizie, custodia, riscaldamento, bollette acqua, gas, luce e telefono e quant'altro).

Art. 50 - Il Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci ha i seguenti compiti:

- 1) si adopera per promuovere e diffondere l'identità dell'Associazione attraverso i mezzi di informazione, le tecnologie di comunicazione, la pubblicità;
- 2) rende operative le strategie pianificate dal Consiglio Direttivo;
- 3) orienta la comunicazione all'interno delle aree "media" (genericamente intesi), pubblico-istituzionale, Soci e simpatizzanti;
- 4) è responsabile del funzionamento e dell'aggiornamento della veste grafica e dei contenuti del sito internet dell'Associazione, tramite il quale la medesima pubblicizza verso l'esterno i fatti rilevanti della vita associativa e i traguardi raggiunti con la propria attività;
- 5) sceglie e attua di volta in volta le forme più efficaci, moderne ed economiche per raggiungere tutti i Soci e aggiornarli sulle iniziative dell'Associazione per conseguire la maggiore partecipazione possibile;
- 6) dovrà attivarsi in prima persona, sollecitando l'apporto di Soci e simpatizzanti, per raccogliere foto, video, reportage e testimonianze dirette dai campi di regata, dalle iniziative non agonistiche in sede e fuori sede, dalle gite sociali e, nel rispetto della normativa in materia di privacy, darne la massima diffusione.

Art. 51 - La nomina e le variazioni dei titolari degli Organi associativi devono essere comunicate al CONI, alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Canoa Kayak unitamente a copia originale del verbale e degli allegati, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Capo 8°- REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 52 - I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, con voto libero a favore di quei Soci che in quella sede dichiarino la propria disponibilità a farsi eleggere. Il Presidente dell'Assemblea redige un elenco di candidati nel rispetto delle incompatibilità di cui all'articolo 54 e ciascun Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a un unico voto in favore di uno dei candidati

presenti nell'elenco. I Revisori dei Conti sono eletti in ordine di numero di preferenze, durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di mandato. A parità di voti sarà eletto il Socio più anziano d'iscrizione all'Associazione. In caso di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte di uno o più Revisori eletti, subentreranno i non eletti presenti nell'elenco in ordine di numero di preferenze; in ipotesi d'impossibilità di mantenere il numero di tre Revisori, i Revisori rimasti resteranno in carica fino alla prima Assemblea Generale Ordinaria utile alla quale si procederà ad una nuova elezione di tutti e tre i membri. Per la validità delle riunioni dei Revisori è necessaria la presenza di tutti e tre i membri, mentre le decisioni sono prese a maggioranza.

I Revisori dei Conti hanno i seguenti compiti:

- 1) controllano la perfetta tenuta di tutti i libri sociali;
- 2) esercitano il controllo finanziario sull'amministrazione dell'Associazione;
- 3) procedono alla verifica della contabilità e della cassa;
- 4) esaminano i bilanci annuali ed hanno facoltà di assistere, con funzione consultiva in materia finanziaria, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 5) verificano che siano rispettate le disposizioni dello Statuto nell'attività del Consiglio Direttivo;
- 6) indicano l'Assemblea Generale in caso di vacanza del Consiglio stesso.

Art. 53 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, con voto libero a favore di quei Soci, di particolare valore morale e comprovata esperienza, che abbiano almeno 15 (quindici) anni di appartenenza all'Associazione ed età non inferiore a 50 (cinquanta) anni, che in quella sede dichiarino la propria disponibilità a farsi eleggere. Il Presidente dell'Assemblea redige un elenco di candidati nel rispetto delle incompatibilità di cui all'articolo 54 e ciascun Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a un unico voto in favore di uno dei candidati presenti nell'elenco. I Probiviri sono eletti in ordine di numero di preferenze, durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di mandato. A parità di voti sarà eletto il Socio più anziano d'iscrizione all'Associazione. In caso di dimissioni o d'impossibilità, per qualsiasi motivo, di svolgere l'incarico da parte di uno o più Probiviri eletti, subentreranno i non eletti presenti nell'elenco in ordine di numero di preferenze; in ipotesi d'impossibilità di mantenere il numero di tre Probiviri, i Probiviri rimasti resteranno in carica fino alla prima Assemblea Generale Ordinaria utile alla quale si procederà ad una nuova elezione di tutti e tre i membri. Per la validità delle riunioni del Collegio dei Probiviri è necessaria la presenza di tutti e tre i membri, mentre le decisioni sono prese a maggioranza. In ipotesi venga meno, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei

membri del Collegio dei Probiviri, i termini dei procedimenti pendenti avanti ad esso resteranno sospesi sino alla ricostituzione della totalità dei membri del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- 1) verifica e sovrintende alla corretta applicazione e osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte dei Soci, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, dando impulso – di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, o di uno o più Soci - alle azioni disciplinari nei confronti dei soggetti che ostacolano il buon funzionamento dell'Associazione o che, in genere, contravvengano alle norme dello Statuto e del Regolamento;
- 2) delibera le sanzioni disciplinari a carico dei Soci o dei Consiglieri nell'ambito del procedimento disciplinare; i provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio di revisione dell'Assemblea Generale Ordinaria,

Art. 54 – Non può essere eletto Revisore dei Conti né membro del Collegio dei Probiviri:

- 1) chi svolga in favore dell'Associazione mansioni retribuite o che diano comunque titolo per ottenere un rimborso spese periodico;
- 2) chi sia parente sino al terzo grado, o affine fino al secondo, di persone che svolgano in favore dell'Associazione mansioni retribuite o che diano comunque titolo per ottenere un rimborso spese periodico;
- 3) chi sia stato eletto membro del Consiglio Direttivo o sia parente sino al quarto grado, o affine sino al secondo, di un Socio eletto come membro del Consiglio Direttivo;
- 4) chi sia membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o Revisore dei Conti di altra remiera affiliata a una o più delle Federazioni cui è affiliata l'Associazione o ivi svolga mansioni di allenatore o istruttore;
- 5) chi sia stato oggetto di provvedimento disciplinare di espulsione nei cinque anni precedenti la data di indizione delle elezioni;
- 6) chi sia stato condannato per un delitto con sentenza penale di condanna passata in giudicato o abbia patteggiato una pena non inferiore ai due anni;
- 7) il Socio Assente durante l'anno in cui si svolgono le elezioni.

Nell'ipotesi in cui vengano eletti dall'Assemblea uno o più Soci che, per incompatibilità non rilevata o sopravvenuta, si trovino in una delle ipotesi di ineleggibilità previste nel comma precedente, gli stessi non potranno far parte del Collegio dei Probiviri né dei Revisori dei Conti, ed al loro posto verranno considerati eletti il Socio o i Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti tra i candidati

presenti negli elenchi.

Capo 9° COMMISSIONI

Art. 55 - Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri; il Consiglio Direttivo può altresì conferire a singoli Soci incarichi di collaborazione temporanea.

Capo 10° - SANZIONI DISCIPLINARI – ORGANI PREPOSTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 56 – Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto o del Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione dall'Associazione.

L'ammonizione consiste in un biasimo scritto a carico del Socio ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare che verrà comunicato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trattenuto in copia agli atti del Consiglio Direttivo.

La sospensione comporta il divieto per il Socio ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare di accedere nei locali della sede e utilizzarne tutte le attrezzature. In casi eccezionali e di urgenza il Socio sospeso, previa formale richiesta al Vice Presidente, potrà accedere nei locali della sede, accompagnato dal Vice Presidente medesimo, o da un Consigliere dallo stesso delegato, per il tempo strettamente necessario a svolgere l'attività che aveva legittimato la richiesta. In caso di violazione del divieto di accesso durante il periodo di sospensione, il Socio dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede e dovrà essere obbligatoriamente sottoposto a procedimento disciplinare, all'esito del quale potrà essere espulso.

L'espulsione consiste nella cancellazione del nominativo del Socio espulso dall'elenco dei Soci dell'Associazione. Al Socio espulso sarà quindi inibito e vietato l'accesso alla sede. Il Socio espulso potrà tuttavia presentare domanda di nuova iscrizione all'Associazione, la quale dovrà essere valutata tenendo in considerazione i precedenti comportamenti dell'ex-Socio.

Art. 57 – I procedimenti sanzionatori possono essere promossi dal Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa, o su richiesta del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza, o su iniziativa di uno o più Soci.

Art. 58 – Le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri, con decisione scritta e motivata assunta a maggioranza dei suoi membri. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è possibile proporre appello all'Assemblea Ordinaria, che decide a maggioranza degli intervenuti, con la possibilità per l'interessato e un rappresentante del Collegio Dei Probiviri di riportare a verbale le proprie ragioni. La decisione dell'Assemblea Ordinaria non può essere sottoposta a ulteriore gravame.

Art. 59 - Acquisita la richiesta del Consiglio Direttivo o deliberata l'iniziativa il Collegio dei Probiviri dà notizia del procedimento al Socio incolpato con il mezzo più idoneo e:

1. in caso di incolpazione di un Socio non facente parte del Consiglio Direttivo, dà incarico al Vicepresidente del Consiglio Direttivo di compiere, senza formalità, un'indagine conoscitiva sui fatti, riferendone al Collegio dei Probiviri in contraddittorio con l'incolpato, all'incolpato è consentito contraddire in sede di audizione esponendo le proprie ragioni; delle conclusioni del Vicepresidente e dell'incolpato viene redatto verbale in forma succinta, firmato dagli interessati;
2. in caso di incolpazione di un Socio facente parte del Consiglio Direttivo, l'attività istruttoria sarà svolta autonomamente dal Collegio dei Probiviri, che ne dà incarico ad uno dei propri membri, all'incolpato è consentito contraddire in sede di audizione esponendo le proprie ragioni; delle conclusioni dell'istruttore e dell'incolpato viene redatto verbale in forma succinta, firmato dagli interessati.

Il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza dei suoi membri, entro 15 (quindici) giorni dall'apertura del procedimento, con provvedimento scritto motivato.

Art. 60 - In caso di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può assumere i provvedimenti che, a suo insindacabile giudizio, siano opportuni e necessari nei confronti dei Soci che si rendano colpevoli di gravi violazioni dello Statuto e/o di inequivocabili comportamenti contrari alla decenza ed al buon costume. Tali provvedimenti comporteranno l'inizio del procedimento disciplinare a carico del Socio e dovranno essere ratificati, nei termini di cui sopra, dal Collegio dei Probiviri pena la decadenza.

Art. 61 - In caso di Socio minorenni, la notizia dell'instaurazione del procedimento disciplinare deve essere comunicata anche ad almeno uno degli esercenti la potestà parentale, che ne eserciterà i diritti nell'ambito del procedimento.

Capo 11° - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN FAVORE DEI COLLEGI ARBITRALI FEDERALI

Art. 62 – L'Associazione, in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Canoa Kayak, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e le clausole compromissorie di cui agli Statuti Federali.

Art. 63 - Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni degli Statuti e Regolamenti del CONI, della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak cui l'Associazione è affiliata, oltre alle norme del Codice Civile.

Art. 64 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI e agli Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak; si impegna ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak dovessero adottare a carico dei suoi Soci e/o a suo carico, nonché le decisioni che i Consigli federali delle predette dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak nelle parti relative all'organizzazione o alla gestione dei soggetti affiliati. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati nell'ambito delle Assemblee di settore federali. Una copia dello Statuto e del Regolamento sarà sempre a disposizione dei Soci, anche mediante sito internet.

Capo 12 - SCIoglimento

Art. 65 – La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso affisso all'albo sociale e spedito ai Soci almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la delibera di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno i quattro quinti dei partecipanti.

Art. 66 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa determinata dalla legge o dal presente Statuto, l'Assemblea Generale Straordinaria nomina uno o più Liquidatori, attribuisce loro i relativi poteri, anche di rappresentanza in giudizio, determina i criteri di osservare nella procedura di liquidazione e in genere adotta ogni provvedimento per la liquidazione, vincolante per il Liquidatore o il Collegio dei Liquidatori. Si osservano, in quanto compatibili e in quanto necessario, le disposizioni di legge dettate dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, sentito l'Organo di Controllo, ad altre Associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe o comunque per fini sportivi salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo 13 ° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 - I locali della sede possono essere concessi temporaneamente a terzi previo consenso del Consiglio Direttivo: non vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio, con l'ordine pubblico o il buon costume,

o che promuovano iniziative politiche o di partiti o movimenti politici.

Art. 68 - Non sono ammesse iniziative o attività di singoli o in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione o a discapito delle medesime. Non sono ammesse iniziative personali in nome dell'Associazione ove non siano previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Capo 14° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è autorizzato a introdurre tutte le modifiche che siano espressamente richieste dalla Federazione Italiana Canottaggio o dalla Federazione Italiana Canoa Kayak in sede di approvazione. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate nel Regolamento che conterrà pure le disposizioni complementari necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Ogni modifica, integrazione o abrogazione delle disposizioni del presente Statuto e di ogni altra disposizione dello Statuto e del Regolamento che espressamente preveda l'irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria. Laddove la modifica, l'integrazione o l'abrogazione di qualunque norma del presente Statuto consegua obbligatoriamente ad una modifica della normativa statale, regionale, comunale, provinciale, comunitaria o federale (della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak), essa sarà automaticamente recepita ed adottata con deliberazione del Consiglio Direttivo.